

Sulle conseguenze della natura di impugnazione dell'opposizione a decreto penale di condanna.

(Cass. Pen. Sez. III, 9 aprile-16 aprile 2024, n. 15638)

L'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e può essere presentata in tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p., con la conseguenza che il *dies a quo* dal quale decorre il termine per proporre opposizione deve essere individuato nella data della notifica all'imputato dello stesso decreto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. AMOROSO Maria Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Va.Ma. nato il (Omissis) a T.,

nel procedimento a carico del medesimo;

avverso il decreto del 01/12/2023 del tribunale di Asti ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Perla Lori che

ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Asti.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Asti dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna proposta nell'interesse di Va.Ma., perché intempestiva.
2. Avverso la predetta ordinanza Va.Ma. tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione.
3. L'ordinanza sarebbe stata adottata sull'erroneo presupposto dell'avvenuto decorso del termine per proporre opposizione, calcolato con riguardo alla data di intervenuta notifica del decreto al difensore, trascurando quella della notifica all'imputato, intervenuta in data 20.10.2023, per cui l'opposizione in esame, proposta in data 27.10.2023 sarebbe tempestiva.
4. Il ricorso è fondato per le ragioni esposte in ricorso e sopra sintetizzate. Infatti, costituisce consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385) che "l'opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione e, pertanto, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.". Ovvìa conclusione di tale principio e della natura di impugnazione dell'opposizione è quella che, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la data di notifica all'imputato del decreto penale di condanna (cfr. sez. 6 n. 28997 del 2022 non massimata), la quale nel caso di specie corrisponde al 20.10.2023, con conseguente tempestività della presentata opposizione.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il decreto impugnato debba essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Asti.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato disponendosi la trasmissione degli atti al tribunale di Asti.

Così deciso, il 09 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2024